

	ATTO COSTITUTIVO	
	<i>dell'Unione dei Comuni del Sarrabus</i>	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'Anno DUEMILAOTTO il giorno UNDICI del mese di LUGLIO , in	
	Muravera, davanti a me Antonina FADDA - Segretario Comunale	
	del Comune di Muravera, domiciliata per la mia carica presso	
	la sede comunale, abilitata a rogare i contratti nei quali	
	l'Ente è parte ex art. 97 comma 4° lett."C" del D.Lgs. n.	
	267/2000, senza l'assistenza dei testi a cui i comparenti	
	aventi i requisiti di legge, concordemente rinunciano con il	
	mio consenso, sono personalmente comparsi i Signori: =====	
	- Quintino SOLLAI , nato a Pimentel il 27.09.1952 - il quale	
	dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in	
	proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco	
	protempore del Comune di Castiadas , domiciliato ai fini del	
	presente atto presso il Comune di Castiadas (Cod. Fisc.	
	92017230928), il quale agisce in nome e per conto	
	dell'Amministrazione Comunale che rappresenta in esecuzione	
	della deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 07.07.2008,	
	delibera che, in copia autentica di ufficio, si allega al	
	presente atto sotto la lettera "A" ; =====	
	- Salvatore PIU , nato a Muravera il 03.01.1950 - il quale	
	dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in	
	proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco	
	protempore del Comune di Muravera , domiciliato ai fini del	
	- 1 -	

	presente atto presso il Comune di Muravera (Cod. Fisc.	
	80000630923), il quale agisce in nome e per conto	
	dell'Amministrazione Comunale che rappresenta in esecuzione	
	della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del	
	02.07.2008, delibera che, in copia autentica di ufficio, si	
	allega al presente atto sotto la lettera "B"; =====	
	- Patrizio BUCCELLI , nato a San Vito il 27.09.1953 - il quale	
	dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in	
	proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco	
	protempore del Comune di San Vito , domiciliato ai fini del	
	presente atto presso il Comune di San Vito (Cod. Fisc.	
	80001610924), il quale agisce in nome e per conto	
	dell'Amministrazione Comunale che rappresenta in esecuzione	
	della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del	
	24.06.2008, delibera che, in copia autentica di ufficio, si	
	allega al presente atto sotto la lettera "C"; =====	
	- Gianfranco PIU , nato a Carbonia il 27.12.1947 - il quale	
	dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in	
	proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco	
	protempore del Comune di Villaputzu , domiciliato ai fini del	
	presente atto presso il Comune di Villaputzu (Cod. Fisc.	
	80003170927), il quale agisce in nome e per conto	
	dell'Amministrazione Comunale che rappresenta in esecuzione	
	della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del	
	25.06.2008, delibera che, in copia autentica di ufficio, si	
	- 2 -	

	allega al presente atto sotto la lettera “D”; =====	
	- Salvatore SANNA , nato a Villasimius il 19.06.1947 - il quale	
	dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in	
	proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco	
	protempore del Comune di Villasimius , domiciliato ai fini del	
	presente atto presso il Comune di Villasimius (Cod. Fisc.	
	80014170924), il quale agisce in nome e per conto	
	dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in esecuzione	
	della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del	
	26.06.2008, delibera che, in copia autentica di ufficio, si	
	allega al presente atto sotto la lettera “E”; =====	
	comparenti cittadini italiani, della cui identità personale io	
	Ufficiale Rogante sono certo, i quali con il presente atto	
	convergono e stipulano quanto segue: tra i Comuni di Castiadas	
	(Km ² 102,70 - abitanti 1.420), Muravera (Km ² 94,70 - abitanti	
	5.155), San Vito (Km ² 230 - abitanti 3.879), Villaputzu (Km ²	
	180 - abitanti 5.084), Villasimius (Km ² 58 - abitanti 3.477)	
	rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituito un nuovo	
	Ente Locale Autonomo denominato “ UNIONE DEI COMUNI DEL	
	SARRABUS ” ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs.	
	28/09/2000, n. 267 e dell’art. 3 della L.R. 12/05/2005, n. 5.	
	Art. I	
	COSTITUZIONE	
	E' costituita dai Comuni di CASTIADAS, MURAVERA, SAN VITO,	
	VILLAPUTZU, VILLASIMIUS, a mezzo del loro rappresentante,	
	- 3 -	

	l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI	
	DEL SARRABUS". L'Unione è dotata di personalità giuridica di	
	diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle	
	Autonomie Locali. =====	
	Art. II	
	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE	
	L'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione sono	
	stabiliti nello statuto, che viene approvato dal costituente	
	nel testo seguente: =====	
	CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI	
	Art. 1	
	Natura dell'Unione	
	1. I Comuni di CASTIADAS, MURAVERA, SAN VITO, VILLAPUTZU,	
	VILLASIMIUS allo scopo di raggiungere il fine individuato nel	
	protocollo di cooperazione, si costituiscono in Unione ai	
	sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del capo I	
	della L.R. 02.08.2005 n° 12. =====	
	2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti	
	associati, dotato di personalità giuridica, di potestà	
	regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e	
	per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i	
	rapporti anche finanziari con i Comuni aderenti. =====	
	Art. 2	
	Denominazione e sede	
	1. L'Unione assume la denominazione di UNIONE DEI COMUNI DEL	
	- 4 -	

	SARRABUS. =====	
	2. La sede istituzionale è stabilita con atto Assembleare.====	
	3. L'Assemblea di cui all'art. 10 può deliberare l'adozione di	
	un emblema (logotipo o logo) e, occorrendo, il cambiamento	
	della sede, anche con trasferimento in altro Comune. =====	
	4. Gli organi dell'Unione possono riunirsi e gli uffici	
	possono essere situati anche in località diverse purché di	
	norma nell'ambito del territorio dell'Unione. =====	
	Art. 3	
	Finalità dell'Unione	
	1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva	
	integrazione fra i Comuni aderenti gestendo con efficienza ed	
	efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli	
	Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni	
	amministrative che meglio ne caratterizzano le peculiarità.===	
	2. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo	
	culturale, sociale ed economico delle comunità locali	
	interessate. =====	
	3. L'Unione, con riguardo alle funzioni dalla stessa	
	esercitate, rappresenta le comunità locali insediate nel suo	
	territorio, delle quali cura gli interessi tenendo conto delle	
	rispettive vocazioni e delle peculiarità dei singoli Comuni	
	aderenti. =====	
	4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi	
	contenuti nei piani e programmi comunali, nonché nei piani e	
	- 5 -	

	programmi della Provincia di Cagliari, della Regione Autonoma	
	della Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea provvedendo,	
	per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed	
	attuazione per le finalità di cui ai commi precedenti. =====	
	5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione: =====	
	a) concorrere allo sviluppo socio-economico del proprio	
	territorio, favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici	
	e privati all'iniziativa economica volta alla realizzazione e	
	gestione di strutture di interesse generale compatibili con le	
	risorse ambientali. Allo scopo essa valorizza l'equilibrato	
	assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia	
	dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre	
	il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali	
	delle varie comunità; =====	
	b) favorire la qualità della vita della propria popolazione	
	per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo	
	sviluppo della persona; =====	
	c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi	
	attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando	
	un uso equo ed economico delle risorse; =====	
	d) favorire l'integrazione tra l'entroterra e la costa; =====	
	e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi	
	sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione	
	o dei Comuni; =====	
	f) ampliare il numero delle funzioni e/o servizi rispetto a	
	- 6 -	

	quelli prima gestiti tra i singoli Comuni, assicurandone	
	migliore qualità, efficienza, efficacia e maggiore economicità	
	a vantaggio della collettività. =====	
	6. Nel perseguimento di tali obiettivi, l'Unione assume il	
	metodo e gli strumenti della programmazione raccordandoli con	
	quelli dei Comuni aderenti e degli altri enti pubblici	
	operanti nell'ambito territoriale e informando i rapporti con	
	essi al principio della leale collaborazione; organizza	
	l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di	
	separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;	
	promuove la semplificazione dell'attività amministrativa;	
	osserva il principio della mutua solidarietà nella	
	determinazione di tasse, tariffe e contributi sui servizi ad	
	essa affidati. =====	
	Art. 4	
	Oggetto	
	1. Sono affidate all'Unione dei Comuni del Sarrabus, in via di	
	primo trasferimento, i seguenti compiti e funzioni: =====	
	a) Catasto dei territori dei comuni associati; =====	
	b) Studio, realizzazione e gestione del sistema informatico	
	dell'Unione e dei Comuni associati; =====	
	c) Sportello unico per le attività produttive; =====	
	d) Polizia Municipale e Locale; =====	
	e) Protezione Civile; =====	
	f) Servizi Ambientali; =====	
	- 7 -	

	g) Servizi Socio-Assistenziali intercomunali e sistema bibliotecario; =====	
	h) Promozione turistica, redazione Piani di sviluppo economico, sociale e territoriale, partecipazione bandi e opportunità di finanziamento (P.O.R., P.I.T., ecc.); =====	
	i) Sistema formativo e di valutazione del personale dei Comuni, controllo interno di gestione; =====	
	j) Ufficio Tutela Paesaggio. =====	
	2. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo ai diversi Comuni competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente coinvolgono la gestione di competenza comunale. =====	
	3. All'Unione possono essere attribuite ulteriori competenze sulla base delle disposizioni contenute nelle norme nazionali, regionali e nello Statuto. =====	
	Art. 5	
	Adesione di nuovi Comuni	
	1. La richiesta di adesione all'Unione da parte di un nuovo comune deve essere accompagnata da allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta ai sensi delle disposizioni di	
	- 8 -	

	legge vigenti ed alle norme statutarie dell'ente richiedente.	
	2. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dei Comuni	
	facenti parte dell'Unione secondo le procedure di modifica	
	stabilite per lo Statuto e l'atto costitutivo. =====	
	Art. 6	
	Durata	
	1. L'Unione si intende costituita fino a quando i Comuni che	
	la compongono non ne dispongano lo scioglimento con	
	deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali e, comunque,	
	fino a quando sia costituita da un numero di Comuni almeno	
	pari al numero minimo stabilito dalla legge. =====	
	Art. 7	
	Recesso	
	1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedervi	
	unilateralmente con proprio provvedimento consiliare. =====	
	2. In caso di recesso di alcuni fra i Comuni che l'hanno	
	costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione	
	verrà immediatamente riassunta dai rispettivi Comuni. =====	
	3. Le controversie insorgenti in dipendenza del presente	
	articolo saranno risolte da una commissione composta da un	
	esperto nominato dal Consiglio di Amministrazione di cui	
	all'art. 15, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune	
	interessato e da un esperto nominato dal Presidente del	
	Tribunale competente. =====	
	Art. 8	
	- 9 -	

	Procedimento per il trasferimento delle competenze	
	1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Consigli	
	Comunali ed è perfezionato mediante deliberazione Assembleare	
	di recepimento da parte dell'Unione. =====	
	2. La deliberazione Assembleare di cui al comma precedente	
	deve individuare, anche con rinvio alle eventuali soluzioni	
	transitorie previste dagli atti comunali, le condizioni	
	organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella	
	successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi	
	forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni o dei	
	servizi che ne derivano. =====	
	3. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data	
	materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni	
	amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa	
	direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi,	
	ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.	
	4. Il procedimento di trasferimento cura di risolvere tutte le	
	trascrizioni, le vulture e le altre incombenze occorrenti al	
	subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti	
	dei singoli Comuni con soggetti terzi. Qualora tale attività	
	non possa essere tempestivamente attuata, i singoli Comuni	
	hanno comunque facoltà di deliberare il trasferimento delle	
	competenze, delegando all'Unione il compito di gestire i	
	summenzionati rapporti in nome, per conto ed interesse dei	
	Comuni. =====	
	- 10 -	

	5. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze	
	da trasferirsi all'Unione ed all'espletamento di tutti gli	
	atti e procedure necessari al trasferimento delle competenze	
	stesse, si procede di norma mediante conferenze di servizi	
	presiedute dal presidente dell'Unione ovvero, in caso di	
	inerzia protratta per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti	
	dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuovere	
	una conferenza, dal sindaco del comune inoltrante. =====	
	6. I conflitti di competenza relativi alla titolarità	
	dell'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal	
	trasferimento, sono risolti con le modalità di cui	
	all'articolo 7 comma 3. =====	
	CAPO II - GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA,	
	DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE.	
	Art. 9	
	Gli Organi	
	1. Sono organi dell'Unione: =====	
	a) l'Assemblea generale; =====	
	b) il Consiglio di Amministrazione; =====	
	c) il Presidente. =====	
	Art. 10	
	L'Assemblea generale	
	1. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione,	
	rappresenta gli enti associati e ne riassume gli interessi. ==	
	2. L'Assemblea determina gli indirizzi ed esercita il	
	- 11 -	

		controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione. ====	
		Art. 11	
		Composizione	
		1. L'Assemblea è formata da un rappresentante per ogni comune	
		associato, designato dai rispettivi organi consiliari fra i	
		Sindaci o gli Assessori pro tempore degli stessi. =====	
		2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti	
		dell'Assemblea sono regolate dalla legge. =====	
		3. L'espressione di voto dei componenti l'Assemblea è	
		paritaria. =====	
		4. Il Presidente dell'Unione verrà nominato secondo le	
		disposizioni vigenti nel rispetto del principio di rotazione	
		tra i Comuni aderenti all'Unione. =====	
		Art. 12	
		Funzionamento	
		1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito	
		Regolamento. =====	
		Art. 13	
		Competenze dell'Assemblea	
		1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione	
		ispirandosi alle necessità e agli interessi dei Comuni	
		aderenti e ai propri fini statutari. In particolare competono	
		all'Assemblea: =====	
		a) la nomina del Presidente; =====	
		b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione; =====	
		- 12 -	

	c) la nomina dell'organo di revisione economico finanziario; =	
	d) l'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri	
	per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni	
	di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione	
	dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al	
	patrimonio comune, l'approvazione del Bilancio annuale e	
	pluriennale, le relative variazioni e il rendiconto della	
	gestione; =====	
	e) l'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati	
	ad operare anche nell'ordinamento generale; =====	
	f) l'approvazione degli accordi con altri enti locali e	
	soggetti diversi per l'estensione dei servizi; =====	
	g) la verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la	
	proposta agli enti locali costituenti l'Unione di deliberare	
	l'ammissione; =====	
	h) la determinazione delle modalità di copertura dell'even-	
	tuale disavanzo di amministrazione; =====	
	i) l'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione,	
	di tutte le attribuzioni assegnate dalla legge ai consigli	
	comunali nei confronti degli enti ausiliari. =====	
	2. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono	
	considerate ai sensi e per gli effetti di quanto disposto	
	dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 circa gli atti	
	fondamentali determinati dalla legge. =====	
	Art. 14	
	- 13 -	

	Deliberazioni	
	1. Le deliberazioni dell'Assemblea, per quanto attiene	
	l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione,	
	la pubblicazione e il controllo, sono assoggettate alle norme	
	previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio	
	comunale. =====	
	2. Ove non sia diversamente previsto, le proposte di	
	deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei	
	votanti. =====	
	3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a	
	scrutinio palese. Ove non sia diversamente previsto, le	
	deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto	
	segreto. =====	
	4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,	
	si farà riferimento alla normativa pubblicistica vigente. =====	
	5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il	
	quale cura la redazione dei relativi verbali. Il Segretario	
	sottoscrive i verbali unitamente al Presidente. =====	
	Art. 15	
	Consiglio di Amministrazione	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di	
	amministrazione dell'Unione, al quale spetta l'attuazione	
	degli indirizzi generali determinati dall'Assemblea. =====	
	2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto all'interno	
	dell'Assemblea ed è formato da non più di quattro elementi	
	- 14 -	

	oltre al presidente. Le indennità del presidente e dei	
	componenti il Consiglio di Amministrazione sono determinate	
	nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. =====	
	3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre)	
	anni. =====	
	4. La cessazione del mandato elettivo, per qualsiasi causa,	
	presso i rispettivi Comuni comporta la cessazione dall'ufficio	
	di Amministratore. =====	
	5. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in	
	carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli	
	consiglieri, che surrogano i componenti anzitempo cessati	
	dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale	
	scadenza dell'organo. =====	
	Art. 16	
	Competenze	
	1. Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei	
	fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti non	
	riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e non	
	ricompresi nelle competenze del Presidente, del Segretario,	
	del Direttore e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. =	
	Art. 17	
	Adunanze e deliberazioni	
	1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. =	
	2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	dell'Unione. =====	
	- 15 -	

	3. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento	
	della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza	
	assoluta dei voti. =====	
	4. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si	
	applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri,	
	alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e	
	controllo. Le stesse deliberazioni sono sottoscritte dal	
	Presidente e dal Segretario. =====	
	Art. 18	
	Il Presidente dell'Unione	
	1. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza dell'Ente ed	
	è organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di	
	Amministrazione. Di tali organi convoca e presiede le	
	riunioni, assicurando altresì l'unità dell'attività	
	dell'Unione. =====	
	2. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le	
	determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione	
	attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai	
	regolamenti. =====	
	3. Il Presidente dura in carica per un periodo di tempo pari	
	alla frazione che si ottiene dividendo il mandato	
	amministrativo per i Comuni aderenti all'Unione, garantendo la	
	partecipazione di tutti i Comuni. =====	
	Art. 19	
	Vicepresidente	
	- 16 -	

	1. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del	
	Presidente dell'Unione sono svolte da un vicepresidente	
	nominato dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione. =====	
	Art. 20	
	Prerogative e responsabilità	
	1. Agli amministratori dell'Unione si applicano le norme	
	previste dalla legge in materia di aspettative, permessi e	
	indennità. =====	
	2. Agli amministratori si applicano altresì le norme vigenti	
	in materia di responsabilità per gli amministratori degli enti	
	locali. =====	
	CAPO III - ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE E UFFICI	
	Art. 21	
	Principi e criteri generali	
	1. L'Unione informa l'organizzazione dei servizi e del	
	personale ai criteri di trasparenza, funzionalità ed	
	economicità di gestione, al fine di assicurare la propria	
	azione all'efficienza ed all'efficacia. =====	
	2. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e con le	
	modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli	
	appositi regolamenti. Essa si attiene e si uniforma al	
	principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo	
	competono agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza	
	è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi	
	- 17 -	

	e della correttezza ed efficienza della gestione. =====	
	3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale	
	finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente,	
	secondo criteri di economicità. =====	
	Art. 22	
	Personale	
	1. L'Unione di Comuni, nei limiti e con le modalità stabilite	
	dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo	
	svolgimento dei servizi ricorrendo preferibilmente al	
	trasferimento del personale dei Comuni aderenti, nell'ambito	
	delle funzioni attribuite all'Unione. =====	
	2. Lo stato giuridico e normativo nonché il trattamento	
	economico e previdenziale del personale sono regolati dalle	
	leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per	
	il personale degli enti locali. =====	
	3. L'ordinamento dei servizi facenti capo all'Unione è	
	determinato con apposito Regolamento. =====	
	Art. 23	
	Segretario	
	1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente in	
	carica secondo le procedure previste dalla legge per i	
	Segretari comunali, attribuendo preferibilmente l'incarico al	
	Segretario del comune di cui il Presidente è espressione. La	
	durata dell'incarico del Segretario è pari a quella del	
	Presidente. =====	
	- 18 -	

	2. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge,	
	dallo Statuto e dai regolamenti svolgendo, in particolare,	
	funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti	
	amministrativi. Il Segretario partecipa alle sedute degli	
	organi collegiali, cura la redazione dei verbali, e roga i	
	contratti dell'ente. =====	
	3. Al Segretario dell'Unione possono essere attribuite le	
	funzioni di Direttore Generale. =====	
	Art. 24	
	Direttore generale	
	1. Il Direttore generale è l'organo di responsabilità	
	manageriale cui compete l'attività di gestione per	
	l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi	
	individuati per il perseguimento dei fini dell'Unione. =====	
	2. Il Direttore generale, in particolare: =====	
	a) predispone il piano dettagliato degli obiettivi	
	propedeutico al controllo di gestione, nonché la proposta di	
	piano esecutivo di gestione; =====	
	b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali; =====	
	c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione; =====	
	d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con	
	apposite relazioni, gli schemi della relazione previsionale e	
	programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali e annuali,	
	nonché del rendiconto della gestione; =====	
	e) interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del	
	- 19 -	

	Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; =====	
	f) adotta i provvedimenti intesi a migliorare la produttività	
	dell'ente; =====	
	g) dirige il personale ad eccezione del Segretario dell'ente;	
	h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati ad altri	
	organi dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento; =====	
	i) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di	
	competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione. ==	
	3. Le funzioni e le attività in capo al Direttore Generale	
	sono altresì determinate con apposito Regolamento. =====	
	Art. 25	
	Incompatibilità e responsabilità	
	1. Al personale dipendente si applica la disciplina delle	
	incompatibilità dettata dalle disposizioni vigenti per il	
	personale degli enti locali. =====	
	2. Non possono essere nominati Direttore dell'Unione i	
	sindaci, i consiglieri e gli assessori degli enti locali	
	associati, nonché i loro parenti e affini entro il terzo	
	grado. =====	
	3. Il Direttore generale e il personale dell'Unione sono	
	soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile	
	prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali. ==	
	CAPO IV - GESTIONE, FINANZA E CONTABILITÀ	
	Art. 26	
	Attività gestionale dell'Unione	
	- 20 -	

	1. La gestione dell'Unione si ispira a criteri di efficacia,	
	efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del	
	bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei	
	costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del	
	conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito	
	delle finalità sociali. =====	
	2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia	
	gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale. =====	
	3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori	
	e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività	
	istituzionale e dei fenomeni gestionali. =====	
	4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento	
	finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267	
	del 18.8.2000. =====	
	Art. 27	
	Patrimonio	
	1. L'Unione possiede un proprio patrimonio costituito da beni	
	immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti	
	degli enti locali associati, da trasferimenti da Regione,	
	Stato e Comunità Europea, nonché da altri enti e da	
	acquisizioni successive. =====	
	2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme	
	stabilite nel regolamento di contabilità. =====	
	4. E' demandata all'Assemblea Generale l'approvazione	
	dell'apposito regolamento di contabilità che disciplina	
	- 21 -	

	altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei	
	singoli enti e la riassunzione dei beni affidati all'Unione e	
	sui quali sono intervenuti finanziamenti sovracomunali. =====	
	Art. 28	
	Trasferimenti per partecipazione alle spese	
	1. L'Unione, qualora non possa finanziare le spese necessarie	
	al suo funzionamento con mezzi propri, provvede a ripartire	
	tali oneri sugli enti aderenti secondo le linee guida	
	stabilite dall'Assemblea Generale. =====	
	Art. 29	
	Contratti e appalti	
	1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di	
	lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli	
	acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi	
	in genere, in conformità delle disposizioni previste per le	
	aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di	
	settore. =====	
	2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite	
	massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese in	
	economia. =====	
	CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLO	
	Art. 30	
	Rimozione e sospensione	
	1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di	
	Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica,	
	- 22 -	

	nei casi e con le forme previste dalla legge. =====	
	Art. 31	
	Raccordo con gli Enti	
	1. Al fine di assicurare una costante informazione sulla	
	propria attività l'Unione trasmette agli enti aderenti, a cura	
	del segretario, copia delle deliberazioni assunte	
	dall'Assemblea. La vigilanza degli enti aderenti è resa	
	inoltre possibile mediante formali comunicazioni o	
	consultazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto. =====	
	2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità	
	stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze,	
	le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli	
	enti aderenti, al fine di consentire l'ottimale esercizio	
	della funzione di controllo. =====	
	3. Il Presidente convoca almeno una volta l'anno la conferenza	
	dei consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione. =====	
	Art. 32	
	Interventi degli Amministratori	
	1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di	
	Amministrazione hanno diritto a ottenere dagli uffici	
	dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli	
	atti utili all'espletamento del proprio mandato. =====	
	2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al segreto nei	
	casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento. =====	
	Art. 33	
	- 23 -	

	Revisione economica e finanziaria	
	1. Il Consiglio dell'Unione elegge un Revisore dei Conti. ====	
	2. Il revisore è scelto ai sensi del D.Lgs. n. 267 del	
	18.8.2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e	
	di decadenza previste dalla legge. Il revisore dura in carica	
	tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è	
	rieleggibile per una sola volta. =====	
	3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti	
	amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni	
	partecipanti nonché delle loro istituzioni, potendo inoltre	
	depositare proposte e segnalazioni. =====	
	4. Il Revisore collabora con il Consiglio dell'Unione nelle	
	funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le	
	disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza	
	sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed	
	attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della	
	gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna	
	la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della	
	gestione dell'Unione e delle sue istituzioni. =====	
	5. Il Revisore risponde della verità delle proprie	
	attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del	
	mandatario. Qualora riscontri gravi irregolarità nella	
	gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio	
	dell'Unione. =====	
	CAPO VI - TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE	
	- 24 -	

	Art. 34	
	Trasparenza	
	1. L'Unione informa la propria attività al principio della	
	trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici	
	e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della	
	gestione. =====	
	2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione	
	informativa sulla propria attività, si serve dei mezzi di	
	comunicazione più idonei, comprese le tecnologie telematiche.	
	3. All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico i	
	componenti del Consiglio di Amministrazione, comunicano i	
	redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e	
	di pubblicazione dei dati relativi, sono stabilite dal	
	regolamento per il funzionamento degli organi. =====	
	Art. 35	
	Albo delle pubblicazioni	
	1. L'Unione istituisce un albo per le pubblicazioni degli atti	
	che per disposizione di legge devono essere portati a	
	conoscenza del pubblico. Contestualmente all'affissione	
	all'albo tali atti devono essere trasmessi ai Comuni	
	associati. =====	
	2. L'Unione garantisce la massima accessibilità degli atti a	
	tutti i cittadini. =====	
	Art. 36	
	Accesso e informazione	
	- 25 -	

	1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano	
	riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare	
	nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti	
	interessati e a coloro ai quali il provvedimento stesso possa	
	arrecare pregiudizio. =====	
	2. I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui	
	possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i	
	portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o	
	comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Gli	
	stessi possono prendere visione, salvo i casi di divieto	
	previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie	
	scritte e documenti, dei quali l'Unione è tenuta a valutare la	
	pertinenza con l'oggetto del procedimento. =====	
	3. Apposito regolamento, da adottarsi entro tre mesi	
	dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità	
	di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati	
	agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti	
	amministrativi. =====	
	4. Il regolamento, inoltre: =====	
	a) determina i tempi di ciascun tipo di procedimento; =====	
	b) individua, per ciascun provvedimento di competenza, il	
	responsabile del procedimento e la sua durata massima; =====	
	c) determina il tempo entro il quale i soggetti interessati	
	possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronun-	
	ciarsi; =====	
	- 26 -	

	d) indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale. =====	
	5. L'amministrazione, in accoglimento delle osservazioni proposte presentate ai sensi del comma 2, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinate dalla legge. =====	
	Art. 37	
	Partecipazione	
	1. Con l'adozione di appositi provvedimenti l'Unione fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti. =====	
	2. A tal fine l'Unione è impegnata: =====	
	a) ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti; =====	
	b) a promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi; =====	
	c) a predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi. =====	
	3. L'Unione predispone periodicamente, avvalendosi se	
	- 27 -	

	necessario di enti e istituti di comprovata esperienza,	
	ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti	
	all'utenza. I risultati delle predette ricerche e studi sono	
	comunicati agli enti associati. =====	
	Art. 38	
	Associazionismo e volontariato	
	1. L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza,	
	favorisce e promuove la partecipazione delle associazioni di	
	volontariato. =====	
	CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE	
	Art. 39	
	Organi di governo	
	1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi	
	organi. =====	
	Art. 40	
	Atti regolamentari	
	1. Sino all'emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, il	
	Presidente dell'Unione, sentito il Segretario, cura di	
	risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei	
	principi dettati dal presente Statuto. =====	
	2. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di presentare	
	al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la	
	proposta per l'adozione dei regolamenti, fatto salvo quanto	
	previsto all'art. 36 comma 3. =====	
	Art. 41	
	- 28 -	

	Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi	
	1. Fino all'adozione della dotazione organica dell'Unione, per	
	consentire il normale espletamento dei compiti e delle	
	funzioni, si ricorre ai dipendenti degli enti associati scelti	
	tra quelli operanti nell'ambito delle funzioni attribuite	
	all'Unione, mediante assegnazione temporanea a tempo pieno o	
	parziale ovvero, sussistendone i motivi, avvalendosi anche di	
	personale con contratto di lavoro a tempo pieno nei limiti	
	massimi dell'orario di lavoro straordinario previsti dalla	
	normativa vigente. =====	
	2. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino	
	all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008, i	
	singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese	
	stabilendo con apposito atto termini, modalità, ente gestore	
	ed annessa tesoreria. =====	
	3. In attesa che l'ente sia dotato di un assetto e di un	
	organico compiutamente definito, il Presidente attribuisce in	
	capo al Segretario dell'Unione le competenze dei titolari	
	degli Uffici dell'Unione. =====	
	Art. 42	
	Primi adempimenti e trasferimento delle competenze	
	1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei	
	singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e	
	personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 8 con	
	atti di Consiglio Comunale. =====	
	- 29 -	

	Art. 43	
	Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme	
	regolamentari comunali incompatibili	
	1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie	
	attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla	
	legge ai Comuni. =====	
	2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal	
	momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione	
	deputati a surrogarli. =====	
	Art. 44	
	Affidamento del servizio di tesoreria	
	1. Nella fase transitoria e fino alla data di definizione	
	della gara di affidamento, il servizio di tesoreria verrà	
	affidato provvisoriamente al tesoriere di uno dei Comuni	
	dell'Unione. =====	
	Art. 45	
	Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto	
	1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono	
	deliberate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei	
	consiglieri in carica. =====	
	2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni	
	facenti parte dell'Unione i quali devono deliberare al	
	riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con le	
	modalità stabilite dalla legge. La proposta di modifica si	
	intende approvata quando la maggioranza dei Comuni componenti	
	- 30 -	

	l'Unione deliberi in senso favorevole. Il Presidente provvede	
	a mettere all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione	
	l'atto di ratifica di modifica statutaria. =====	
	3. Con cadenza non superiore ai due anni il Consiglio	
	dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente,	
	valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle	
	presenti norme e la loro adeguatezza in rapporto	
	all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua	
	comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo di	
	riferimento. =====	
	Art. 46	
	Norma di rinvio	
	1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si	
	applicano le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi	
	sull'ordinamento degli Enti Locali e successive integrazioni e	
	modificazioni, nonché quanto stabilito dall'Atto Costitutivo	
	dell'Unione dei Comuni del Sarrabus. =====	
	Art. 47	
	Entrata in vigore	
	1. Il presente Statuto entra in vigore una volta stipulato	
	l'atto costitutivo e previa affissione per 30 giorni all'Albo	
	Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione e pubblicazione sul	
	B.U.R.A.S. =====	
	Art. III	
	INDIRIZZO DELLA SEDE	
	- 31 -	

	In sede di costituzione, salvo le successive decisioni	
	Assembleari, le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la	
	sede burocratica dell'Unione è il seguente: Comune di Muravera	
	Piazza Europa, 1 - Muravera. =====	
	Art. IV	
	PRIMO ESERCIZIO	
	Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2008. =====	
	Del presente Atto io Segretario rogante ho dato lettura alle	
	Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo	
	sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato	
	dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne	
	il contenuto.	
	Le spese del presente atto e consequenziali, sono a carico della	
	Unione dei Comuni del	
	Sarrabus.=====	
	Questo Atto consta di n. 31 intere facciate dattiloscritte da	
	persona di mia fiducia, oltre quanto di questa sin qui senza le	
	firme.	
	=====	
	Per il Comune di Castiadas	
	Per il Comune di Muravera	
	Per il Comune di San Vito	
	Per il Comune di Villaputzu	
	Per il Comune di Villasimius	
	L'Ufficiale Rogante	
	- 32 -	

